

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI IN MODALITA' PUNTUALE -
TARIP - (TARIFFA PUNTUALE) EX ART.1 COMMA
668 L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 27/03/2018

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 28/02/2019, N. 64 DEL 21/12/2019, N. 23 DEL 29/07/2020
E N. 25 DEL 28/06/2021.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Istituzione della TARI (tassa sui rifiuti)	4
Art. 3 - Presupposti del tributo	4
Art. 4 - Determinazione della tariffa	6
Art. 5 – Modalità di computo delle superfici	7
CAPO Ila - UTENZE DOMESTICHE.....	8
Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	8
Art. 7 - Utenze domestiche con contenitori condivisi	9
CAPO IIb - UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	10
Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali	11
Art. 10 - Tributo sui rifiuti prodotti dai campeggi	Errore. Il segnalibro non è definito.11
Art. 11 - Tributo sui rifiuti prodotti dai mercati	12
CAPO III - MODALITA' GESTIONALI.....	12
Art. 12 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	12
Art. 13 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione	12
Art. 14 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci	16
CAPO IV - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI	16
Art. 15 - Riduzioni tariffarie	16
Art. 16 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa	18
CAPO V - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI - SANZIONI	18
Art. 17 - Riscossione	18
Art. 18 - Funzionario responsabile	19
Art. 19 – Controlli e sanzioni	19

Art. 20 – Accertamenti esecutivi	20
Art. 21 - Riscossione coattiva	22
Art. 22 - Contenzioso	22
Art. 23 - Sanzioni e interessi	22
Art. 24 - Rimborsi	23
Art. 25 - Somme di modesto ammontare	23
<i>CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</i>	<i>23</i>
Art. 26 - Norme finali	23
Art. 27- Entrata in vigore	23
Art. 28 - Clausola di adeguamento	24
Art. 29 - Disposizioni transitorie	24
<i>ALLEGATO A.....</i>	<i>25</i>
<i>ALLEGATO B.....</i>	<i>28</i>
<i>ALLEGATO C.....</i>	<i>31</i>
<i>ALLEGATO D.....</i>	<i>32</i>

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 - per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, così come previsto dai commi dal 639 al 705 del precitato art. 1 Legge n. 147/2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle modalità di misura previste dal Decreto Ministeriale 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2017.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

Art. 2 - Istituzione della TARI (tassa sui rifiuti)

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutto il territorio comunale l'Imposta Unica Comunale IUC – componente TARI (Tassa sui rifiuti) a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ~~e dei rifiuti assimilati~~ avviati al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. **Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.**
In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente e per le altre tipologie di locali ed aree, se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

3. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- solai e sottotetti (a nudo tetto);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
- locali dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili comunque ogni area destinata al pubblico;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre di coltivazione (sono soggette a pagamento le serre da esposizione);
- legnaie, fienili, stalle, ricoveri attrezzi;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva all'accesso e alla manovra dei veicoli nelle stazioni dall'area di servizio dei carburanti e dal lavaggio (restano soggette al pagamento le aree chiuse e quelle coperte da pensiline);
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio: parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune fra condomini.

4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 2. In caso di pluralità di possessori, di detentori o di occupanti, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, in base all'art. 644 della Legge 147/2003, è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di ~~quelli assimilati~~, lo spazzamento stradale, nonché la pulizia del territorio.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e igiene del suolo, integrato con le definizioni relative alla gestione della riscossione puntuale e da quanto specificato nel presente regolamento.
3. La tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. La quota variabile viene determinata sulla base dei dati di produzione rifiuti rilevati con i metodi definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017.
4. Ogni utente è responsabile della custodia dei contenitori assegnati ed ha l'obbligo di verificare la corrispondenza del codice del cassonetto assegnato con quello comunicato dal gestore della tariffa. In mancanza di segnalazione di difformità da parte dell'utenza, gli svuotamenti del contenitore attribuiti per l'applicazione della tariffa saranno quelli riferiti al codice registrato nella banca dati del gestore della tariffa.
5. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
6. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario è redatto dal soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "gestore integrato"), validato dall'Ente territorialmente competente (di seguito "Autorità competente") e successivamente trasmesso ad Arera per la successiva approvazione, in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia. Le eventuali variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere

conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune o dal soggetto gestore.

7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia e tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 2 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.
8. Il gestore integrato predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, il Consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da trasmettere al Comune, evidenziando il risultato di gestione e prevedendo che:
 - a) Eventuali maggiori oneri derivanti dal servizio, o minori introiti derivanti da TARI, sono inseriti dal gestore integrato in conto costi, secondo quanto disposto dalla Deliberazione Arera n. 443 del 31/10/2019 e successivi provvedimenti in materia;
 - b) Eventuali minori oneri derivanti dal servizio, o maggiori introito da TARI, sono inseriti dal gestore integrato in conto ricavi secondo quanto disposto dalla Deliberazione Arera n. 443 del 31/10/2019 e successivi provvedimenti in materia;

Art. 5 – Modalità di computo delle superfici

1. Fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria) per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.) e delle aree definite all'art.3 comma 3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a. la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e tutti i locali e aree elencati al sopraccitato art.3 comma 3.
 - b. la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
2. Esclusivamente per le attività industriali con capannoni di produzione ed artigianali di produzione di beni specifici, le aree di lavorazione nelle quali si producono in via esclusiva e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono esenti dalla tassazione. Oltre a tali aree di produzione, la detassazione spetta anche ai magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed in modo esclusivo collegati i magazzini impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime e merci utilizzate dal processo produttivo. Restano pertanto soggetti alla tassa i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti e merci non coinvolti nel processo produttivo ed i locali con altra destinazione d'uso (a titolo esemplificativo: mense, uffici o locali funzionalmente connessi

alle stesse) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte dell'attività stessa.

Al fine della corretta determinazione delle aree di produzione e dei magazzini collegati, nei quali non si producono **esclusivamente rifiuti urbani non assimilati**, i titolari devono produrre apposita dichiarazione necessaria ad individuare inequivocabilmente le predette aree e corredata dalla documentazione comprovante la produzione e l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali **non assimilati** in base alla normativa vigente. La dichiarazione vale fino a nuova rettifica da parte del titolare o a verifica da parte del personale incaricato dal Comune.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

CAPO IIa - UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico di uno dei componenti del foglio di famiglia anagrafico, preferibilmente dell'intestatario, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente alla data di emissione dell'invito di pagamento avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
4. E' possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea documentazione, nei seguenti casi:
 - ❖ congiunto anziano collocato permanentemente in casa di riposo;
 - ❖ congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero o in altro comune italiano per un periodo superiore a sei mesi (da documentare annualmente).
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, la tariffa deve essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti.
7. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici

imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato A).

8. In caso di mancato ritiro o restituzione di uno o più contenitori, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa della tariffa.
9. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, determinata sulla base dei dati di produzione rifiuti rilevati con i metodi definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017 definite all'Allegato A del presente Regolamento.
10. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 2, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato per un numero di kg corrispondenti ai volumi riportati nell'allegato D) – tab.1.
11. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile verrà comunque applicato un numero minimo di svuotamenti rapportato ai componenti del nucleo familiare, corrispondente a quanto riportato nella colonna "litri/anno" nell'allegato D) – tab.1.
12. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
13. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso, dopo il primo svuotamento, questi dovranno essere raccolti e posizionati nel contenitore e svuotati registrando uno o più svuotamenti in base al quantitativo di rifiuto presente. La necessità di compiere più svuotamenti dovrà essere segnalata dall'operatore addetto alla raccolta con l'azionamento del dispositivo predisposto a bordo del mezzo di raccolta.
14. Al fine della determinazione delle Tariffe, le componenti di costo relative alla gestione della frazione residua dei rifiuti urbani non differenziati, incorporano anche i costi non coperti con una specifica tariffa, per i servizi riferiti alla raccolta di pannolini/pannoloni e delle altre frazioni di rifiuti riciclabili.

Art. 7 - Utenze domestiche con contenitori condivisi

1. Per le utenze aggregate (2 o più utenze che condividono lo stesso contenitore dell'indifferenziato), qualora non vengano attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da ogni nucleo familiare, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato A del presente Regolamento.
2. I coefficienti K_b (n), previsti nell'Allegato A, sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

CAPO IIb - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato C del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Ad eccezione delle attività industriali con capannoni di produzione ed artigianali di produzione di beni specifici, per le quali si applica quanto specificato all'Art. 5 comma 2, la tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato B).
6. Le utenze non domestiche che, in base alla normativa vigente (L. 116/2020), hanno dato comunicazione di uscita dal servizio pubblico per la raccolta della totalità dei rifiuti urbani nelle tempistiche previste dalla normativa vigente e con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, sono comunque tenute al pagamento della quota fissa della tariffa e alla restituzione al gestore di tutti i contenitori in dotazione.
7. In ragione degli specifici servizi supplementari forniti a determinate categorie di utenze, al fine di consentire l'adeguata copertura dei maggiori costi di tali specifici servizi aggiuntivi, i coefficienti potenziali di produzione Kc per il calcolo della parte fissa di tali utenze non domestiche, sono incrementati fino al 50% rispetto al valore massimo previsto dal D.P.R. 158/1999 con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.
8. In caso di attivazione di uno specifico e personalizzato servizio riservato ad una singola utenza è ammessa la determinazione in misura fissa dell'applicazione della Tari sia nella quota fissa che nella quota variabile sulla base di specifici coefficienti potenziali di produzione Kc e Kd da determinarsi con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.
9. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
10. La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato B del presente Regolamento, ad eccezione delle utenze di cui al punto 6 per le quali non si applica la suddetta quota. Tale esenzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione

annuale comprovante i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente (MUD) o documentazione equivalente.

11. Ciascuna utenza non domestica che, in base alla normativa vigente (L.116/2020) continua ad avvalersi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per una o più frazioni sarà, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile a copertura del costo del servizio. Se non diversamente stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI, il numero minimo di svuotamenti, riferito al contenitore in dotazione, è fissato in 6.
12. Per le utenze che si avvalgono del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per una o più frazioni, in caso di mancato ritiro ~~della consegna o di restituzione~~ dei contenitori del rifiuto non recuperabile ~~in consegna o di restituzione dei contenitori dei rifiuti non recuperabili~~ il numero minimo di svuotamenti è riferito a un contenitore di volumetria 120 (centoventi) litri.
13. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.
14. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso, dopo il primo svuotamento, questi dovranno essere raccolti e posizionati nel contenitore e svuotati registrando uno o più svuotamenti in base al quantitativo di rifiuto presente. La necessità di compiere più svuotamenti dovrà essere segnalata dall'operatore addetto alla raccolta con l'azionamento del dispositivo predisposto a bordo del mezzo di raccolta.
15. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato B del presente Regolamento.
16. Al fine della determinazione delle Tariffe, le componenti di costo relative alla gestione della frazione residua dei rifiuti urbani non differenziati, incorporano anche i costi non coperti con una specifica tariffa, per servizi riferiti ad altre frazioni di rifiuti riciclabili raccolti

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario (comprensivo del tributo t.e.f.a.) , secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 8. Restano comunque escluse dall'esenzione eventuali utenze commerciali presenti all'interno delle strutture scolastiche (es bar, mense o impianti sportivi)
3. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI.

Art. 10 – Tributo sui rifiuti prodotti dai campeggi

1. Il tributo sui rifiuti – TARI è dovuto per le superfici ricettive chiuse e sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate.
2. I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse di servizio e delle aree scoperte operative poste all'interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile e corrispondente tariffa.
3. La superficie assoggettabile al tributo può essere rivista su richiesta del gestore ed individuata in quella effettivamente utilizzata, comunque non inferiore al 60% della superficie complessiva soggetta al tributo.
4. Il gestore del campeggio dovrà produrre entro i termini previsti apposita denuncia integrativa, qualora la superficie effettivamente utilizzata sia inferiore alla totale soggetta al tributo, di cui al comma 3.
5. Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, al pari delle aree scoperte destinate al carico e scarico dei liquami, dei veicoli ricreativi, nonché le aree destinate al solo esercizio dell'attività sportiva (campo bocce, calcio, pallavolo, ecc.) e le aree gioco e quelle adibite a parcheggi auto utilizzate dall'intera collettività

Art. 11 - Tributo sui rifiuti prodotti dai mercati

1. Le utenze mercatali con posto fisso sono tenute a corrispondere la tassa rifiuti in base al quantitativo di rifiuto prodotto. Tale quantitativo può essere quantificato complessivamente mediante pesatura dei rifiuti prodotti nei giorni di mercato e ripartito fra le utenze in base agli indici di produzione definiti dal DPR 158/1999 per le specifiche categorie merceologiche previste oppure, complessivamente in via forfettaria sulla base degli stessi indici. Per i c.d. spuntisti il tributo non è dovuto in quanto è ricompreso nel Canone Mercatale, il cui Regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2021;

CAPO III - MODALITA' GESTIONALI

Art. 12 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti - TARI, ai sensi dell'art.1, comma 666, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Città Metropolitana, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.
2. Nel caso di mancata approvazione della deliberazione tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

Art. 13 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti passivi tenuti al pagamento del tributo di cui all'art. 3 prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARI siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea dichiarazione di occupazione dei locali ed

aree assoggettabili a TARI. Il Comune, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizia e di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione presentata presso gli uffici comunali preposti o del gestore esterno incaricato, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta.

2. La decorrenza della TARI ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune o dal soggetto gestore ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
4. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al Comune entro 30 giorni **e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
5. **Qualora i termini su citati non vengano rispettati non sarà sanzionato se la stessa verrà presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.**
6. La dichiarazione deve contenere
 - a. le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b. il Codice Fiscale;
 - c. per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h. per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;

- n. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o. le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione
7. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini di cui al comma 4.
8. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata preventivamente al Comune **o al gestore del servizio incaricato** ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori consegnati. Per le utenze, di cui al precedente art. 7 comma 1 **e art. 8 comma 12**, la cessazione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione di cessazione.
9. Alla cessazione della conduzione di un'utenza dotata di cassonetti individuali, qualora vi sia l'impossibilità di custodire i cassonetti all'interno della proprietà privata in un luogo non accessibile, al fine di evitarne l'uso improprio da parte di altri soggetti, la medesima utenza è tenuta a consegnare direttamente i cassonetti in dotazione al gestore del servizio. In caso contrario, la dichiarazione di cessazione di cui al precedente comma è da considerarsi inefficace e gli eventuali vuotamenti registrati dopo la data della dichiarazione di cessazione di cui al comma precedente, verranno comunque attribuiti all'intestatario dell'utenza cessata e la relativa tariffa sarà ad esso addebitata.
10. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
- la data del decesso;
 - **il 31 dicembre dell'anno in corso in caso** **la data** di accertamento per irreperibilità.
11. Contestualmente il Comune provvederà alla trasmissione, ai sensi dell'art. 6 c. 2, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).
12. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.
13. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà alla trasmissione di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza.
14. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 8 o dichiarazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 6 lettera g, si applicherà il disposto di cui all'art. 6 comma 6 **ultimo capoverso**.
15. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore

16. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione o riduzione dalla tariffa, di cui ai successivi artt. 16 e 17.
17. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 6 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
18. Il Comune rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite mail, nel giorno del suo ricevimento.
19. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4

~~Art. 14 – Tributo comunale giornaliero – TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati. Da valutare il mantenimento in relazione all'applicazione del canone unico~~

VEDI ART. 11

- ~~1. E' istituito il tributo comunale, componente TARI giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.~~
- ~~2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.~~
- ~~3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato C al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.~~
- ~~4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato C del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 comma 2.~~
- ~~5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.~~
- ~~6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.~~
- ~~7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo dovuto, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.~~
- ~~8. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, nel caso di occupazioni legate a eventi fieristici e manifestazioni con occupazione giornaliera ovvero per la spunta dei mercati settimanali, è comunque dovuto un corrispettivo forfettario minimo pari a € 2,00 per singola occupazione per la remunerazione di costi legati all'attivazione dei servizi di spazzamento e pulizia da parte del soggetto gestore. Resta salva l'applicazione di un corrispettivo superiore in riferimento alle tariffe vigenti.~~

Art. 14 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato in sede di gara per l'affidamento del servizio dal soggetto gestore.

CAPO IV - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 15 - Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo quanto specificato all'articolo 3 punto 7 del presente regolamento, sono applicabili le riduzioni di cui ai commi seguenti.
2. la tariffa TARI è ridotta del 20% (se non diversamente deliberato annualmente dal Consiglio Comunale) limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare del materiale organico che procedono direttamente al recupero di detta frazione, anche in forma collettiva, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con quelle specificate ai punti successivi.
3. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
4. La tariffa totale è ridotta del 50% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
5. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.

6. Le riduzioni di cui al comma precedente, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

7. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

8. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

5. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che in base alla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 art. 17, cedano a titolo gratuito prodotti alimentari ritirati dalla vendita a fini sociali.

9. I quantitativi ceduti vanno dichiarati annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

6. La riduzione concessa è proporzionale al quantitativo potenziale di rifiuto prodotto **determinato come specificato all'art. 14 punto 5.** La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento all'intera superficie imponibile ove si producono rifiuti urbani ; i quantitativi ceduti vanno dichiarati annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Ammontare dei beni alimentari ceduti a fini sociali	% riduzione variabile
Cessione dal 25% al 50% dei rifiuti potenziali prodotti	20%
Cessione dal 50% al 75 % dei rifiuti potenziali prodotti	40%
Cessione oltre il 75% dei rifiuti potenziali prodotti	50%

7. Nelle zone in cui non è istituito il servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura del 20% della tariffa.

8. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

9. Ai sensi dell'art. **9 bis, comma 2 del D.L. 47/2014** **1 comma 48 della Legge 178/2020**, la tariffa totale è ridotta del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso **o comunque utilizzata da altri soggetti.**

10. A favore dei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati, si applicano le seguenti riduzioni tariffarie in base alla situazione reddituale:

- a) riduzione del 100% delle parti fissa e variabile ai soggetti che possiedono un I.S.E.E. inferiore a € 3.000,00;
- b) riduzione del 50% delle parti fissa e variabile ai soggetti che possiedono un I.S.E.E. inferiore a € 12.500,00.

La documentazione va presentata all'ufficio Tributi entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento.

11. Per le occupazioni non continuative si applicano le seguenti riduzioni:

- a) del 30% della parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) del 30% per la parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;

12. Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) e delle Associazioni rappresentate nella "Consulta" con sede in San Maurizio Canavese si applica la riduzione del 50% delle parti fissa e variabile.

13. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro i termini di cui all'art. 13 comma 4 del presente regolamento e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di variazione l'applicazione della riduzione, decorrerà dall'anno successivo.

14. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, ove non diversamente specificato, non sono cumulabili, pertanto verrà applicata una sola riduzione, precisamente la più favorevole al contribuente.

Art. 16 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

- 1. Il Comune potrà prevedere annualmente delle ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sul tributo comunale rispetto a quelle previste all'art. 16 15 del presente regolamento, all'atto dell'approvazione del bilancio comunale, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che comunque non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
- 2. Tali riduzioni/agevolazioni/esenzioni dovranno trovare copertura finanziaria all'interno del bilancio comunale con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

CAPO V - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 17 - Riscossione

- 1. Il tributo è gestito ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, s.m.i. in proprio o alternativamente dal Consorzio Intercomunale Servizi per l'Ambiente – CISA ovvero dalla Società consortile Servizi Intercomunali per l'Ambiente, in base ad apposita convenzione.

2. Il tributo comunale sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del tributo comunale è determinato annualmente dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e delle tariffe conseguenti, con un minimo di 2 rate annuali.¹
3. Il versamento delle rate come sopra stabilite, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1 c. 1 lett. b DL n. 16/2014); è consentito il pagamento in unica soluzione alla data di scadenza della prima rata, deliberata dal Comune.
4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o per posta elettronica. Gli avvisi di pagamento sono conformi a quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 444 del 31/10/19 e successivi provvedimenti in materia.
5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
7. Ai sensi dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro, salvo quanto previsto al comma 6. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
9. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 20 19

Art. 18 - Funzionario responsabile

1. Il Comune, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 19 – Controlli e sanzioni

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

1. _____

¹ La deliberazione dovrà specificare la % di acconto rispetto al totale dei costi, il numero delle rate di acconto, le scadenze relative e la data del conguaglio (che ricadrà nell'anno successivo)

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1130 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 6 comma 2 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato; con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

5. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- ~~omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;~~
- ~~omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;~~
- ~~infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;~~
- ~~mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.~~

Art. 20 – Accertamenti esecutivi

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e dell'Art. 1 commi 792 e seguenti della Legge 160/2019.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere

notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- a. del contribuente;
- b. dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- c. dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- d. della tariffa applicata e relativa deliberazione.

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- a. l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b. il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- c. l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- d. l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
- e. l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie".
- f. l'indicazione che gli avvisi di accertamento costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Il contenuto degli atti di cui al comma precedente lettere e) ed f) è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni di legge, degli interessi legali e delle spese di notifica.

7. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento. In tal caso, verrà predisposto dall'ufficio un piano rateale firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.
8. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dalla legge o da altro regolamento comunale.
9. Il Responsabile dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
10. La rateazione non è consentita:
 - a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
11. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione, maggiorate delle eventuali ulteriori spese di riscossione.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.
3. Il funzionario responsabile con propria determinazione accerta il verificarsi di quanto previsto al comma 2 e procede alla emissione dei conseguenti atti.
4. Per tutto quanto non espressamente regolamentato in questo articolo, si applicano le disposizioni contenute nei commi da 784 a 815 della legge n. 160 del 2019.

Art. 22 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 23 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 del medesimo art. 1. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza prefissata.

2. Le sanzioni sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.

3. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge n. 147/2003 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la preposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 24 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali **nella misura prevista dall'art. 23** calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 25 - Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a Euro 12,00 per anno d'imposta.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Norme finali

1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle tariffe del tributo di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la tariffa in acconto potrà essere corrisposta sulla base dell'anno precedente salvo che la stessa sia già stata determinata in tempo utile per la sua emissione.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti – TARI, si applicano le disposizioni di Legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 27- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di Legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno **2020 2021**.
2. **Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, essendo abrogato, a partire dal 1° gennaio 2014, l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani.**

3. Sono abrogate altresì tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 28 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 29 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non trova applicazione per le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TF_{dom} (i, s) = \quad QUF_{dom} \cdot \quad S \cdot \quad Ka(i)}$$

$$\mathbf{QUF_{dom} = \quad \frac{CFT_{dom}}{\Sigma_i S \text{ tot } (n) \cdot Ka (i)}}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della TARI per un'utenza domestica con *i* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *S*

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento *Ka*.

Ka (*i*): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (*i*)

CFT_{dom}: **totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche**

S tot (*i*): superficie totale delle utenze domestiche con *i* componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV_{dom}_i = QUV_{dom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i}$$

TV_{dom}_i: quota variabile(€) della TARI per un'utenza domestica *i*

QUV_{dom}: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$\mathbf{QUV_{dom} = \frac{CVD_{dom}}{QTOT_{dom}}}$$

QTOT_{dom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

CVD_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente (il peso specifico è ottenuto dal rapporto fra il peso totale dei rifiuti indifferenziati raccolti ed il totale dei litri svuotati, nel periodo di riferimento)

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume (*v*) consegnato all'utenza domestica *i*

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della sub-tariffa TARI -quota variabile-, all'interno di un'utenza domestica con contenitori condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

$$TV\ COND_{ij} = TUVdom_i \cdot Kb(n)_{ij}$$

$$TUVdom_i = \frac{TVdom_i}{\sum_{j=1}^f Kb(n)_{ij}}$$

TVCOND ij : subtariffa TARI (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

$Kb(n)_{ij}$: coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i

TUVdom i : costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la TARI annua (quota variabile) di un'utenza i con contenitori condivisi ($TVdom_i$), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i , moltiplicati per i rispettivi coefficienti di produttività

TVdom i : TARI annua (quota variabile) di un'utenza domestica i con contenitori condivisi.

n_{ij} : numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza i ($n_{i1}, n_{i2}, n_{i3} \dots n_{if}$), utilizzatori di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

ALLEGATO B

UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kc (ap)}$$

$$\mathbf{QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}}$$

TFndom: quota fissa (€) della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *S_{ap}*

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è data dal calcolo dell'importo dovuto per il rifiuto non recuperabile raccolto, sommata all'importo dovuto per il materiale differenziato quantificata in base alla volumetria dei contenitori a disposizione (solo nel caso venga stabilita anche una quota per il materiale differenziato) ed è la seguente:

$$\mathbf{TVndom_i} = (\mathbf{QUVndom} \cdot \Sigma \mathbf{P(v)_I} \cdot \mathbf{S(v)_i})$$

TVndom_i: quota variabile(€) della TARI per un'utenza non domestica *i*

QUVndom: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, compresi quelli relativi a carta, organico e vetro e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente (il peso specifico è ottenuto dal rapporto fra il peso totale dei rifiuti indifferenziati raccolti ed il totale dei litri svuotati, nel periodo di riferimento)

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*

$$\mathbf{QUVndom} = \frac{\mathbf{CVDndom}}{\mathbf{QTOTndom}}$$

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

CVDndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche, compresa carta, organico e vetro

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI

$$TVCONND_{ij} = TUVndom_i \cdot Sap_{ij}$$

$$TUVndom_i = \frac{TVndom_i}{\sum_{j=1}^f Sap_{ij}}$$

$$TVCONND_{ij} = TUVndom_i \cdot Sap_{ij} \cdot Kd_{ij}$$

$$TUVndom_i = \frac{TVndom_i}{\sum_{j=1}^f (Sap_{ij} \cdot Kd_{ij})}$$

TVCONND_{ij}: subtariffa TARI (€) per ogni attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

TUVndom_i: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la TARI annua (quota variabile) di un'utenza non domestica *i* con contenitori condivisi (**TVndom_i**) e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive *j* moltiplicata per il relativo *Kd*, appartenenti all'utenza non domestica *i*.

TVndom_i: TARI annua (quota variabile) di un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi.

Sap_{ij} = superficie totale locali occupati da un'attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

Kd_{ij} = indice KD approvato dal Comune per le attività *j* appartenenti alla utenza non domestica *i*

f: numero totale di attività produttive *j* appartenenti ad un'utenza non domestica *i*.

ALLEGATO C

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE <i>comuni oltre 5000 abitanti</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO D

Tab.1 - SVUOTAMENTI MINIMI UTENZE DOMESTICHE

persone	litri / anno	tipologia di cassonetti				
		40	120	240	360	660
1	360	9	3			
2	480	12	4			
3	600	15	5	2,5		
4	720	18	6	3		
5	840		7	3,5	2,3	
6	960		8	4	2,7	1,5
7	1080		9	4,5	3	1,6
8	1200		10	5	3,3	1,8
9	1320			5,5	3,7	2
10	1440			6	4	2,2

Nota: per ogni persona in più la quantità di litri / anno aumenta di 120 lt.